

FAQ aggiornate al 14 marzo 2019

BANDO PUBBLICO

per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell'ambiente e del patrimonio ai fini della realizzazione di appalti pre-commerciali finanziati dal POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.3.1. Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della Pubblica amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione. **CUP G23D16000630006.**

QUESITO N. 1 - In riferimento all'Allegato 5 "Quadro economico dell'intervento" - A) *"spese per i servizi di R&S eseguiti dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari nell'ambito dell'appalto pre-commerciale"* si richiede se il seguente calcolo è corretto per il **punto 1. Spese del personale**: in fase I riteniamo che la sua durata sia di 12 mesi, che il numero di ricercatori senior sia 2 per ogni aggiudicatario, il costo è dato da 3830,52/mese-uomo x 12 mesi x 2 ricercatori: Tot. 91.932,48 Euro per ogni aggiudicatario.

RISPOSTA. Sì, è corretto. Resta fermo che la presente risposta, allo stato attuale, prescinde da ogni valutazione di congruità sia in riferimento ai tempi, sia in riferimento al numero di ricercatori senior e Junior. L'analisi della congruità da parte di Sardegna Ricerche avverrà, come previsto dal bando, dopo la presentazione delle proposte progettuali da parte delle Stazioni Appaltanti.

QUESITO N. 2 - Il quesito è relativo all'Allegato 5 "Quadro economico dell'intervento" - A) *"spese per i servizi di R&S eseguiti dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari nell'ambito dell'appalto pre-commerciale"* per il **punto 3. Spese per incarichi esterni per servizi specialistici di R&S e altri sub-contratti.**

In questo caso ci si deve riferire a professionisti che non fanno parte dell'operatore economico aggiudicatario?

Il tariffario di riferimento è quello relativo al Ricercatore Senior e Ricercatore Junior?

RISPOSTA. Nella valutazione di “spese per incarichi esterni per servizi specialistici di R&S e altri sub-contratti” possono essere utilizzati i tariffari citati per la stima degli incarichi esterni per servizi di R&S. Per gli altri sub-contratti possono assumersi i prezzi di mercato, sulla base delle analisi che avrete condotto.

Sia gli incarichi esterni per servizi specialistici di R&S che gli altri sub-contratti sono prestazioni erogate da soggetti differenti rispetto all’operatore economico aggiudicatario.

Non può comunque che trattarsi di una stima poiché le spese per incarichi esterni e sub-contratti saranno discrezionalmente valutati e rappresentati, al momento della presentazione della propria offerta, da parte dei singoli operatori economici concorrenti all’appalto pre-commerciale.

QUESITO N. 3 - In riferimento all’Allegato 5 “Quadro economico dell’intervento” - **A) “spese per i servizi di R&S eseguiti dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari nell’ambito dell’appalto pre-commerciale”** quali potrebbero essere le spese generali e altri costi di esercizio?

RISPOSTA. Le spese generali sono le spese che si rapportano ad effettivi costi d’impresa, sostenuti in maniera indiretta (non riconducibili direttamente alle attività proprie dell’esecuzione dell’appalto). Ossia sono i costi che si generano nella gestione complessiva dell’impresa stessa, a prescindere dall’esecuzione dell’appalto. Essi non sono perciò necessariamente riferiti allo specifico appalto ma - riferiti all’intera attività imprenditoriale - concorrono, pro-quota, alla costruzione dell’offerta economica dell’appaltatore.

Si chiamano “spese generali” dette anche “costi indiretti” in quanto non possono essere imputate in modo oggettivo “diretto” all’appalto (es. spese telefoniche, energia elettrica ecc.).

Per quanto riguarda i costi di esercizio per avere esempi si veda il punto 8.4 - Altri costi di esercizio direttamente imputabili in modo oggettivo e diretto al progetto (pagine 13-

14 dell'Allegato 3). Sono riferiti alla Stazione Appaltante beneficiaria ma gli esempi di spesa possono essere estesi/riconducibili anche alla tipologia di costi che concorre a definire i costi dell'appalto pre-commerciale (e quindi i costi degli operatori economici che risulteranno aggiudicatari).

A Titolo di esempio, i costi di pubblicazioni del bando, spese sostenute dal beneficiario (stazione appaltante) per attività tecniche connesse e funzionali alla realizzazione dell'appalto pre-commerciale sostenute in seguito all'approvazione da parte di Sardegna Ricerche.

QUESITO N. 4 - In riferimento all'Allegato 5 "Quadro economico dell'intervento" - B) "*spese sostenute dal beneficiario (stazione appaltante) per attività tecniche connesse e funzionali alla realizzazione dell'appalto pre-commerciale sostenute in seguito all'approvazione da parte di Sardegna Ricerche*" si deve inserire al *punto n.1. Spese del personale* il costo per un Amministrativo da attribuire al Progetto e che verrà assunto a tempo determinato tramite un bando di selezione, se la nostra stazione appaltante beneficerà del finanziamento dopo la firma del disciplinare?

RISPOSTA. Le spese del personale riguardano le spese del personale direttamente e esclusivamente impegnato nel progetto. Si possono pertanto inserire i costi specifici del personale impegnato nel progetto, per la quota parte di competenza del progetto stesso. Qualora dovesse essere assunto, come da vostro quesito, un amministrativo a tempo determinato per la durata del progetto (impegnato al 100% nel progetto stesso) potrà essere inserito tale costo. Nel caso in cui invece fosse impegnato, nel progetto, del personale già dipendente della Stazione Appaltante dovrà essere indicata la quota di costo dei dipendenti imputabile direttamente al progetto finanziato. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di firma del disciplinare.

QUESITO N. 5 - In riferimento all'Allegato 5 "Quadro economico dell'intervento" - B) "*spese sostenute dal beneficiario (stazione appaltante) per attività tecniche connesse e funzionali alla realizzazione dell'appalto pre-commerciale sostenute in seguito all'approvazione da parte di Sardegna Ricerche*" quali potrebbero essere le spese

generali e altri costi di esercizio?

RISPOSTA. Analogamente a quanto accade per le spese generali dell'operatore economico le spese generali della Stazione Appaltante sono le spese che si rapportano ad effettivi costi della PA, sostenuti in maniera indiretta. Ossia sono i costi che si generano nella gestione complessiva dell'Amministrazione, a prescindere dall'esecuzione del progetto. Essi non sono perciò necessariamente riferiti allo specifico appalto, ma bensì sono riferiti all'intera attività dell'Ente ma riferiti, pro-quota, alla progettazione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio di appalti pre-commerciali.

Ricordiamo che le spese generali sostenute dalla stazione appaltante, fermo restando il massimale complessivo indicato alla lettera B.1) dell'Allegato 3 "Criteri di ammissibilità delle spese" non potranno superare il 15% delle spese del personale dipendente e non dipendente (di cui al punto 1 a pagina 8 dell'Allegato 3).

Tali spese dovranno essere effettivamente sostenute e dovranno essere desumibili dal bilancio d'esercizio o da bilanci di verifica infrannuali. A tal fine dovrà essere prodotta, su richiesta, la documentazione probatoria o le schede contabili, il bilancio d'esercizio o il bilancio di verifica da cui sia possibile desumere che tali spese rendicontate siano state effettivamente sostenute.

Per gli altri costi di esercizio si può far riferimento agli esempi di cui al punto 8.4 - *Altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto* (pagine 13-14 dell'Allegato 3) che si riferiscono specificamente alla PA.

QUESITO N. 6 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si può identificare anche con il Responsabile Scientifico?

RISPOSTA. Il RUP può essere identificato con il Responsabile Scientifico nel pieno rispetto dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Si faccia riferimento all'art. 31 del Codice dei Contratti, in particolare laddove prevede che: "[...] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica



**SARDEGNA
RICERCHE**

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”.

QUESITO N. 7 - Si chiede di chiarire cosa si intende per driver di miglioramento (costo, qualità, tempo) descritti nelle note esplicative del punto 3 dell'allegato 2.

RISPOSTA. Ai fini della compilazione dell'allegato 2, i driver sono i fattori legati ad un servizio di interesse pubblico che ne determinano una necessità di miglioramento, in altri termini i fattori che motivano il processo di innovazione e tipicamente di tratta di driver di costo (es. riduzione della spesa), di qualità (innalzamento della qualità di un particolare servizio per l'utente), di tempo (es. riduzione dei tempi di un processo critico) o loro combinazione.

I KPI sono gli indicatori che riflettono i fattori critici di successo di una innovazione (es. riduzione del numero di giorni di degenza, riduzione del consumo energetico...), utilizzati per misurare l'effettivo raggiungimento dei risultati desiderati attraverso e in funzione dell'innovazione. L'indicazione e misurazione dei KPI è prevista in questa fase di indirizzo della R&S, sia in termini di risultati attesi (obiettivo) che in termini di performance attuale (baseline), al fine di evidenziare il gap.

QUESITO N. 8 - In riferimento all'Allegato 2 punto 6, qual è il “gap” di innovazione tecnologica da colmare e il livello di novità e originalità delle conoscenze e soluzioni generabili mediante attività di R&S rispetto allo stato dell'arte della tecnologia?

RISPOSTA. Ricordiamo che la nota presenta alla pagina 6 del bando fornisce una definizione del “gap di innovazione tecnologica”: *“Il gap di innovazione chiarisce quale sia la distanza tra la soluzione desiderata e le soluzioni attualmente utilizzate o utilizzabili in quanto commercializzate/disponibili sul mercato. La verifica tecnica del gap di innovazione è finalizzata ad assicurare la necessità di servizi di R&S dell'appalto pre-commerciale e l'evidenza che sul mercato non sono disponibili soluzioni commerciali o brevetti rispondenti ai requisiti necessari a soddisfare il fabbisogno”.*

La risposta al vostro quesito è strettamente legata al fabbisogno specifico di innovazione della stazione appaltante proponente titolata ad erogare il servizio (di

interesse) pubblico ove tale innovazione, risultante dalle attività di R&S affidate al mercato attraverso l'esperimento di un appalto pre-commerciale, sarà inserita ed utilizzata.

In questa fase si chiede alla stazione appaltante proponente, in relazione ad uno specifico fabbisogno, di analizzare le soluzioni disponibili e in uso (lato domanda) e sul mercato (lato offerta), evidenziandone le limitazioni e le lacune, ciò al fine di attestare la reale sussistenza di un gap tra quanto desiderato e disponibile (o quasi disponibile) sul mercato. Il presupposto per l'appalto pre-commerciale è la esistenza di un gap, tale da giustificare l'affidamento al mercato di servizi di R&S per lo sviluppo di una soluzione originale, non disponibile o non pienamente disponibile sul mercato.

QUESITO N. 9 - Dobbiamo sviluppare tutti i livelli del TRL (technology readiness level) del grado di maturità tecnologica sia attuale che attesa? Ovvero, se in base alle nostre analisi, il grado di maturità tecnologica attuale si attesta a livello 3, di conseguenza non dovremmo sviluppare i rimanenti livelli, mentre per il grado di maturità tecnologica attesa, potremmo sviluppare tutti i livelli. Questo ragionamento è corretto?

RISPOSTA. Si chiede, anche alla luce di una disamina delle limitazioni e lacune delle soluzioni in essere, di indicare il punto di partenza per gli sviluppi di R&S da affidare successivamente al mercato. Tali disamine saranno oggetto di valutazione nell'ambito della istruttoria tecnica condotta da Sardegna Ricerche.

Risulta fuorviante la frase secondo cui la stazione appaltante proponente intende "sviluppare i rimanenti livelli", trattandosi di una descrizione della situazione attuale, ovvero dell'attuale grado di maturità tecnologica (TRL).

Il TRL atteso, come esito dell'affidamento di servizi di R&S al mercato, è un elemento necessario per la istruttoria tecnica ed economica, ossia per valutare la rispondenza delle fasi e dei servizi di R&S progettati rispetto all'obiettivo atteso e per valutare la congruità rispetto ai valori dei servizi indicati.

In ogni caso si tenga presente che l'appalto pre-commerciale non include per definizione i TRL 8 e 9. Quindi non sono sicuramente qualificabili come appalti pre-commerciali quelli che prevedono uno sviluppo di tipo commerciale, quali la produzione o la

fornitura in massa finalizzata a stabilire la redditività commerciale o a recuperare i costi della ricerca e dello sviluppo.

QUESITO N. 10 - Quali sono i benefici attesi, diretti ed indiretti, di tipo ambientale, sociale, sulla spesa e qualità dei servizi pubblici?

RISPOSTA. Sono legati al fabbisogno di innovazione che il proponente sta descrivendo e che motivano l'investimento pubblico in R&S.

QUESITO N. 11 - Che cosa si intende per Benefici indiretti attesi sull'ambiente?

RISPOSTA. Si veda la risposta 10. In una prospettiva di applicazione del principio europeo dello sviluppo sostenibile, sono i benefici attesi che la soluzione ricercata con l'appalto pre-commerciale dovrebbe indirettamente produrre, soprattutto in termini di minimizzazione dei costi ambientali e di salvaguardia dell'ambiente.

QUESITO N. 12 - Nella descrizione delle KPI è richiesta la descrizione delle performance attuali del soggetto proponente che è anche il contesto operativo nel quale si svolgerà la sperimentazione? O è necessario descrivere le performance di altre realtà simili a quella del soggetto proponente?

RISPOSTA. E' senz'altro necessario, ma non sufficiente, descrivere le performance attuali del soggetto proponente. Tuttavia la performance che costituisce la baseline necessaria a evidenziare il gap di innovazione, come chiarito nella domanda 6, deve fare riferimento alle soluzioni in uso anche in altre realtà simili a quelle del soggetto proponente (dunque commercializzate e disponibili sul mercato). Ai fini del PCP, il gap di innovazione non può derivare da una condizione di ritardo specifica del proponente. Il contesto operativo reale nel quale si svolgerà la sperimentazione va individuato specificatamente ed in modo concreto, trattandosi tipicamente di spazi fisici ove i risultati della R&S saranno sperimentati, con il coinvolgimento degli utenti.

QUESITO N. 13 - Può un Consorzio industriale, interamente partecipato da pubbliche Amministrazioni ma al momento **non ricompreso nell'elenco ISTAT**, essere ammesso a partecipare al bando?



**SARDEGNA
RICERCHE**

RISPOSTA. No, non può. Il bando, che costituisce *lex specialis* che vincola Sardegna Ricerche al rispetto dei requisiti di ammissibilità in esso definiti, ha stabilito che **“*Tutti i soggetti beneficiari devono essere iscritti nell’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 e s.m.i.*”**.

In ordine alle ragioni che giustificano l’inserimento nel conto economico consolidato, l’ISTAT ha pubblicato una **nota informativa** (<https://www.istat.it/it/files//2016/09/Nota-informativa.pdf>) che chiarisce i criteri - ad esempio l’analisi delle condizioni di concorrenzialità - per comprendere se un’unità istituzionale fa parte o meno delle amministrazioni pubbliche in esso ricomprese.

Per i motivi suesposti, rappresentando l’inserimento nell’elenco un requisito necessario per la partecipazione al bando, un Consorzio industriale, pur partecipato esclusivamente da pubbliche amministrazioni, non rientra tra i destinatari dell’intervento. Sono invece ammissibili gli enti locali (ad esempio i Comuni) a condizione che siano erogatori di servizi di interesse pubblico specificatamente attinenti al fabbisogno d’innovazione presentato.

Il responsabile del procedimento